

IL RUOLO E LA PORTATA
DEL FATTORE GIURIDICO
NELL'INSEGNAMENTO CONTEMPORANEO
DELLA SCIENZA LITURGICA.
RISERVE E PROSPETTIVE DI REVISIONE

MASSIMO DEL POZZO

SOMMARIO: I. *Premessa e inquadramento epistemologico* - II. *L'influenza e la collocazione sistematica del fattore giuridico nella manualistica liturgica postconciliare* - III. *La rilevanza e la pregnanza della componente giuridica nella saggistica liturgica divulgativa o introduttiva* - IV. *La concezione giusliturgica dominante nel settore canonistico* - V. *Un contributo alla pienezza del bene liturgico* - VI. *Il superamento del "paradigma" esistente attraverso un'effettiva complementarietà giuridico-liturgica.*

I. PREMESSA E INQUADRAMENTO EPISTEMOLOGICO

UNA singolare (o provvidenziale) coincidenza ha voluto che l'unica espressa citazione riguardante l'insegnamento del diritto canonico precedesse immediatamente quella relativa alla liturgia: «Così pure nell'esposizione del diritto canonico e nell'insegnamento della storia ecclesiastica si tenga presente il mistero della chiesa, secondo la costituzione dogmatica "De Ecclesia" promulgata da questo concilio. La sacra liturgia che è da ritenersi la prima e necessaria sorgente di vero spirito cristiano, si insegni come prescritto negli articoli 15 e 16 della costituzione sulla sacra liturgia».¹ Orbene, se la scienza canonistica non sempre ha seguito scrupolosamente tale indicazione, sembra che una sorte non dissimile sia toccata a quella liturgica. La *Sacrosanctum concilium* nei due richiamati punti ha sottolineato, infatti, la *necessità di una visione organica e unitaria che compendi armonicamente gli aspetti teologici, storici, spirituali, pastorali e giuridici del mistero culturale*. Fermo restando l'assenza di una precisa graduazione ed, anzi, l'opportunità di un'adeguata sinergia complessiva tra i diversi aspetti segnalati, dal sicuramente parziale punto di osservazione del canonista, si ha l'impressione che nella manualistica liturgica contemporanea il diritto abbia finora ricevuto, probabilmente per reazione e per contrasto col passato, una considera-

¹ CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Decr. *Optatam totius*, n. 16, in *Enchiridion Vaticanum*, I, Bologna 1988, 416-449. La Cost. *Sacrosanctum concilium* (ivi, 17-95) di seguito verrà indicata solo come SC con il numero del paragrafo.

zione molto modesta e quasi residuale. Occorre precisare a mo' di premessa, rinviando peraltro estensivamente alle considerazioni altrove già svolte,¹ che gli equivoci presenti sembrano derivare dall'ancor più basilare distorsione della nozione giuridica presupposta (quella di diritto) e possono essere definitivamente risolti solo attraverso un approccio ontologico e gnoseologico realista che superi l'anacronistica ed angusta visione del "diritto liturgico" come complesso delle norme che regolano la celebrazione e porti invece a recuperare il fondamento metafisico dello *ius* nel sacro.² La considerazione dei beni salvifici (la parola, i sacramenti e la comunione gerarchica) come *debita* di giustizia in senso proprio, anche se ovviamente non in maniera esclusiva, induce ad avvalorare il fatto che la dimensione giuridica è una componente intrinseca e congenita nell'economia redentiva e logicamente nel suo nucleo liturgico. Le *res sacrae* in tutta la loro estensione (persone, cose e azioni) possono dunque essere cose "dovute" in senso stretto. In quest'ottica il diritto evidentemente non è tutto e neppure l'aspetto più importante, ma è parte integrante della *leiturgia*, contribuendo alla compiutezza, complessività e perfezione del culto.

L'auspicata riscoperta di una visione ponderata ed equilibrata del concorso dei diversi profili della realtà liturgica, senza contrasti ed opposizioni pregiudiziali, comporta pure un'attenzione particolare per la *prospettiva ermeneutica assunta*. Non si tratta di giungere ad una definizione dell'azione sacra diversa o alternativa oppure di cercare vie di ricerca originali ed inesplorate, ma di recepire a fondo la lezione del Vaticano II secondo quell'«ermeneutica della riforma, del rinnovamento nella continuità» e nel rispetto della tradizione additata da Benedetto XVI³ e di esporre così più compiutamente la ricchezza della preghiera di Cristo nella Chiesa. L'esame, pertanto, è espressamente circoscritto alla valutazione della spiegazione (elementare e per lo più a scopo didattico) dell'aspetto giuridico del *munus sanctificandi* contenuta nella "divulgazione" liturgica contemporanea, senza la pretesa di penetrare nel maggior approfondimento eventualmente raggiunto in tanti contributi più specialistici e settorialmente caratterizzati. Occorre però esplicitare preliminarmente la sentita convinzione secondo la quale nell'insegnamento di base si trasmette normalmente il sapere diffuso e consolidato in una determinata epoca, il "paradigma scientifico" regnante,⁴

¹ Cfr. il nostro *Dal diritto liturgico alla dimensione giuridica delle cose sacre: una proposta di metodo, di contenuto e di comunicazione interdisciplinare*, «Ius Ecclesiae» 19/III (2007), 589-608.

² Per la concezione del "realismo giuridico" adottata rinviamo ai nostri: *L'evoluzione della nozione di diritto nel pensiero canonistico di Javier Hervada*, Roma 2005, 12-15; *La comprensione del realismo giuridico nel pensiero canonistico di Javier Hervada*, «Ius Ecclesiae» 17/III (2005) 611-628; nonché a J. HERVADA, *Introducción al estudio del derecho canónico*, Pamplona 2007; IDEM, *¿Qué es el derecho? La moderna respuesta del realismo jurídico*, Pamplona 2002; C. J. ERRÁZURIZ M., *Il diritto e la giustizia nella Chiesa. Per una teoria fondamentale del diritto canonico*, Milano 2000, 93ss.

³ Cfr. *Discorso alla Curia Romana in occasione della presentazione degli auguri natalizi*, 22 dicembre 2005, AAS 98 (2006) 40-53.

⁴ L'espressione "paradigma" si ispira alla notissima teorizzazione di T. Kuhn (*La struttura delle rivoluzioni scientifiche. Come mutano le idee nella scienza* [1962, 1970²], Torino 1999).

si trasfonde la stessa impostazione generale della materia raggiunta dai più autorevoli studiosi e si forgia la *forma mentis* delle future generazioni. La chiave di lettura ci pare quindi sicuramente limitata e limitante, ma estremamente rappresentativa e significativa. Un'ulteriore precisazione metodologica concerne la *selezione dei materiali adoperati*. L'abbondanza della produzione non permette ragionevolmente di esaurire tutto lo spettro della letteratura esistente e la diversità dei possibili approcci. Soffermandoci solo su alcuni dei manuali più noti e adottati, privilegiando sempre la sintesi e la visione d'insieme sullo scorporo dei dati e sull'analisi di dettaglio, si è cercato, quindi, di individuare le linee tendenziali e alcuni profili comuni.¹ Oltre ad opere, spesso collettanee, inquadrabili nel genere manualistico o trattatistico (*infra* § II), per completezza ed omogeneità si è cercato, con maggior difficoltà nella scelta e forse parzialità di risultati, di considerare anche scritti monografici di carattere saggistico d'impostazione dichiaratamente introduttoria o elementare (§ III).² Per un miglior inquadramento della questione ed un maggior supporto della tesi precedentemente abbozzata, il corpo dell'analisi è seguito da riferimenti, necessariamente molto sommarî e rapidi, alla trattazione della liturgia nella letteratura canonistica attuale (§ IV).

Chiarito il taglio, lo stesso titolo prescelto evidenzia *lo sviluppo ed il fine dell'indagine*. Alla duplice espressione del primo periodo (ruolo-portata) segue quella negativo-positiva (riserve-prospettive) del secondo. Orbene, più dell'abbastanza chiara e logica scansione tra *pars destruens* e *pars construens*, interessa sottolineare lo stacco tra i primi due termini della proposizione iniziale che funge da chiave di volta della trattazione. Ruolo e portata non costituiscono un sorta di endiadi o di sinonimi, ma distinte sfere di approssimazione concettuale al problema (per così dire intrinseca ed estrinseca). L'esatta percezione del ruolo e dell'influenza del fattore giuridico o, in maniera ancor più radicale, la stessa corretta concezione del diritto ecclesiale (la dimensione giuridica delle cose sacre) costituiscono elementi prioritari e fondamentali per cogliere tutta la pienezza, completezza e perfezione del bene liturgico. La portata, l'impostazione e la collocazione sistematica, come pure l'aspetto quantitativo, derivano evidentemente dal primo punto e paiono estremamente indicativi e rappresentativi della penetrazione raggiunta, ma non sono, a rigore, decisivi e risolutivi. Non bisogna, quindi, confondere il piano descrittivo ed esplicativo con quello sostanziale ed ontologico. A nostro modo di vedere *il principio di soluzione degli equivoci presenti e della mancanza di comunicazione esistente tra la scienza liturgica e quella giuridica risiede sempre nella corretta apprensione della dimensione giuridica del sacro*: la banale domanda: "che cos'è il diritto?" non ha purtroppo finora sempre trovato una valida ed esauriente risposta *in primis* nella canonistica.

¹ Per un criterio di omogeneità linguistica e di semplicità di seguito ci si riferirà, ove possibile, all'edizione italiana delle opere considerate.

² Per lo più non sono, pertanto, stati considerati articoli di riviste, dizionari, miscellanee, atti di convegni, ecc. in quanto rispondenti ad un livello di approfondimento maggiore o privi di un intento di sistemazione globale della materia liturgica.

II. L'INFLUENZA E LA COLLOCAZIONE SISTEMATICA
DEL FATTORE GIURIDICO NELLA MANUALISTICA LITURGICA POSTCONCILIARE

Bisogna subito evidenziare che esistono *generi diversi di opere* che possiamo considerare e sovente si autoqualificano come manualistiche. Con somma approssimazione e senza logicamente pretesa di esaustività, possiamo individuare tre categorie fondamentali. In primo luogo, *i manuali più estesi*, quasi in forma trattatistica, spesso in diversi volumi e a più mani; hanno un interesse particolare perché sono materiali di indubbio riferimento e di discreto approfondimento, anche se possono essere carenti nella visione organica e complessiva e nell'originalità dell'impostazione.¹ Il fattore giuridico viene talora affidato ad un canonista e "relegato" in uno specifico capitolo. Esistono, poi, *manuali più succinti e contenuti*, molto variabili nell'approccio: dalla semplice iniziazione elementare all'esame saggistico.² Tali scritti risultano estremamente significativi per valutare la considerazione dell'influenza del diritto nella ricostruzione del fenomeno culturale operata dall'autore. Quasi sempre "sorprendentemente" non vi sono riferimenti espliciti e diretti alla componente giuridica, a dimostrazione della progressiva rarefazione dell'influenza dello *ius* e della scarsa sensibilità canonistica nella stretta divulgazione. Infine, non si può sottacere *un ulteriore profilo della letteratura liturgica più orientato alla pratica e alla vita liturgica*.³ Anche in questo caso, in maniera forse più comprensibile e meno deformante, ma comunque impropria, il riferimento all'esperienza giuridica è quasi assente.⁴

¹ Cfr. CELAM (a cura di), *Manual de Liturgia. La Celebración del Misterio Pascual*, 1-IV, Bogotá 2002-2003; CHUPUNGO (dir.), *Scientia liturgica. Manuale di Liturgia*, 1-V, Casale Monferrato 1998; J. A. ABAD IBÁÑEZ, *La celebración del Misterio cristiano*, Pamplona 1996; M. KUNZLER, *La liturgia della Chiesa*, Milano 1996; H. B. MEYER, H. AUF DER MAUR, B. FISCHER, A. A. HÄUSSLING, B. KLEINHEYER, *Gottesdienst der Kirche. Handbuch der Litugiewissenschaft*, 1-VIII, Regensburg 1987 (Traduzione italiana: *La liturgia della Chiesa. Manuale di scienza liturgica*, 1-8, Torino 1990); J. A. ABAD IBÁÑEZ, M. GARRIDO BONAÑO, *Iniciación a la liturgia de la Iglesia*, Madrid 1988; D. BOROBIO (dir.), *La celebración en la Iglesia*, 1-III, Salamanca 1987; A. G. MARTIMORT (dir.), *La Chiesa in preghiera. Introduzione alla liturgia*, 1-IV, Brescia 1987; PONTIFICIO ISTITUTO LITURGICO S. ANSELMO (a cura di), *Anàmnese. La Liturgia*, 1-7, Casale Monferrato - Genova 1978-1990 (a seconda delle edizioni dei diversi volumi).

² Cfr. A. ADAM, *Corso di liturgia*, Brescia 1988; M. AUGÉ, *Liturgia. Storia, celebrazione, teologia, spiritualità*, Cinisello Balsamo 1994²; benché consti di più volumetti, si può tranquillamente riportare a questo novero anche I. BIFFI, *Liturgia*, 1-IV, Roma 1982-1983; G. BONACCORSO, *Celebrare la salvezza. Lineamenti di Liturgia*, Padova 1996; anche se lo considereremo più nel seguente paragrafo, può costituire quasi un manuale la collana di fascicoli di G. COLOMBO, *I santi segni*, 1-5, Torino 1986-1991; J. L. GUTIÉRREZ, *Liturgia. Manual de Iniciación*, Madrid 2006; J. LÓPEZ MARTÍN, *La Liturgia de la Iglesia. Teología, historia, espiritualidad y pastoral*, Madrid 1994.

³ Tra gli altri possibili esempi si possono segnalare: AA. VV., *Nelle vostre assemblee. Teologia pastorale delle celebrazioni liturgiche*, 1-II, Brescia 1986³; P. ELLIOT, *Guida pratica de liturgia*, Pamplona 2004⁴; P. CHUKWUDEZIE CHIBUKO, *Liturgy for Life. Introduction to Practical Dimensions of the Liturgy*, Frankfurt am Main - London 2005; S. GASPARI, *La Chiesa celebra il Signore. Una liturgia per l'uomo*, Roma 1994; J. GÉLINEAU (dir.), *Assemblea santa. Manuale di liturgia pastorale*, Bologna 1991.

⁴ In AA. VV., *Nelle vostre assemblee*, 1, è inserita una II Appendice: *Annotazioni di diritto liturgico di L. Della Torre* (148ss.), che presenta una concezione "minimalista" e abbastanza critica dell'attuale assetto normativo. I ripetuti riferimenti alla *Social Justice* in Chukwudezie Chibuko (cfr. *Liturgy for*

Benché la questione sia eminentemente qualitativa ed essenzialmente sostanziale, il semplice *dato quantitativo* ed il *rilievo formale* forniscono un primo elemento di riflessione. Occorre puntualizzare d'altronde che l'insegnamento della liturgia ha subito un cambiamento profondo e abbastanza repentino nella letteratura postconciliare¹ e probabilmente non ha ancora raggiunto una definitiva sedimentazione e strutturazione. L'influenza del fattore giuridico può andare da un – a nostro modo di vedere – ingiustificato e pernicioso misconoscimento ad una considerazione marginale o residuale fino ad un più adeguato tentativo di sistemazione. Anticipiamo subito che difficilmente, almeno nella manualistica liturgica *stricto sensu*, si giunge ad un'effettiva apprensione della realtà giuridico ecclesiale e ad una soddisfacente spiegazione della intrinseca dimensione di giustizia del culto. Il fatto più evidente e grave resta, comunque, la *completa mancanza di una specifica e sia pur minima considerazione della "doverosità" del sacro in buona parte dei testi menzionati*.² Pare che si possa concludere con un po' di rammarico che in un'impostazione sintetica e unitaria della celebrazione del mistero cristiano di taglio teoretico-generale o di carattere tecnico-pratico il diritto trovi ben poco spazio ed incidenza. L'ermeneutica teologica, come dimostrerà anche più esaurientemente l'analisi successiva (*infra* § III), sembra rinunciare pregiudizialmente, quasi come se non la riguardasse, a comprendere il diritto come realtà oggettiva e come parte del tutto e demanda istituzionalmente il compito di "decodificare" il dover essere della materia liturgica, ridotto per lo più al solo aspetto legale, ai giuristi in quanto "tecnici della norma". L'omissione di un riferimento diretto alla componente giuridica nella nozione fondamentale di liturgia e di un'autonoma considerazione della relativa formalità scientifica nella ricostruzione del fenomeno culturale, operati in linea di principio o a livello di teoria epistemologico-metodologica, non esclude comunque il successivo rilievo nel corso della trattazione, in maniera più puntuale e settoriale, di singole disposizioni normative, soprattutto nell'ambito sacramentale o disciplinare, o un implicito frequente richiamo al carattere gerarchico dell'assemblea culturale e qualche eventuale accenno di carattere storico. Interessa però ribadire che un simile approccio (sminuente e

Life, 66, 85, 91, 92) paiono indicare un'eccessiva inclinazione in senso sociale, quantomeno rischiosa, e non rispondono, comunque, al problema sollevato.

¹ Particolarmente indicativo della diversità di impostazione può risultare il confronto tra le due edizioni (Roma - Paris - Tornai - New York 1966² e Brescia 1987) di *La Chiesa in preghiera. Introduzione alla liturgia* di A. G. Martimort (direzione di), a parte parecchie altre modifiche per ciò che più direttamente riguarda la nostra indagine, nella Parte 1. *Le realtà fondamentali della liturgia*, il Cap. 1. *La legislazione liturgica* (75-96) che introduceva la Sez. 1. *Struttura e leggi della celebrazione liturgica* è stato soppresso. A prescindere dalle riserve a proposito della riduzione del profilo giuridico all'aspetto legale, la dimensione di giustizia del sacro non ha subito quindi né un'auspicabile rivisitazione e considerazione non formalistica e sminuente né quantomeno, in assenza di un profondo ripensamento critico della questione, un pur comprensibile ridimensionamento o una diversa collocazione sistematica, ma una completa pretermissione.

² Tra i testi già passati in rassegna si possono includere quelli di: Abad Ibáñez - Garrido Bonaño, Adam, Augé, Biffi, Bonaccorso, Borobio, Chukwudezie Chibuko, Colombo, Elliott, Gaspari, Géliveau, Gutiérrez.

legalistico) è insufficiente e penalizzante: anziché colmare una lacuna manifesta ancor più la mancanza di perspicacia e di penetrazione nella visione d'insieme.

La *sistematica della spiegazione didattica della materia liturgica*, pur con talune varianti e differenze, si ispira normalmente ad una distribuzione abbastanza consolidata: alla parte generale ed alla liturgia c.d. fondamentale, con una forte connotazione storico-teologica, segue l'esposizione della liturgia eucaristica, quindi quella degli altri sacramenti e sacramentali e in ultimo gli aspetti legati al tempo e allo spazio. La trattazione degli aspetti spirituali e pastorali è, invece, un po' più diversificata, anche se in genere abbastanza attenta. L'ambito, quindi, che maggiormente interessa la ricerca dell'effettiva pregnanza del fattore giuridico nella *leiturgia* è quello delle nozioni introduttive, dei principi generali o della c.d. liturgia fondamentale, non certo quello dell'esame e dello svolgimento dei singoli riti.¹ Fermandoci sempre al livello di più immediata percezione, la componente giuridica suole essere posta o al principio o alla fine dell'esposizione della scienza liturgica. La *collocazione iniziale* risponde normalmente alla configurazione dello *ius* quale elemento strutturante della celebrazione ed alla funzione di interpretazione della fonte legale di regolazione del rito; purtroppo se ne sottolinea in genere la discontinuità rispetto al contenuto propriamente teologico e l'estraneità rispetto al mistero cultuale.² In pratica, la giuridicità viene ridotta alla necessità di disciplinare autoritativamente i rapporti infraecclesiali per garantire l'ordine e la sicurezza sociali e non viene invece ricollegata alle esigenze di giustizia intrinseche ai beni salvifici e ad una dimensione costitutiva essenziale della *lex gratiae*. La *sistemazione finale* evidenzia per contro il ruolo prevalentemente pastorale del diritto o il suo profilo esistenziale e fenomenologico nella vita della Chiesa.³ Risulta ancor più evidente che non si tratta di una parte integrante del *mysterium salutis* ma di un referente esterno o di un mero apparato tecnico connesso alla strutturazione gerarchica del popolo di Dio. La prima opzione concede formalmente più spazio al tema giuridico, ma ne riduce inesorabilmente la portata all'accezione strettamente legalistica;¹ non

¹ Naturalmente esiste uno stretto collegamento tra la parte teorico-generale e quella analitica o applicativa. L'influenza della giuridicità in senso realista non può fermarsi ai presupposti, si riverbera in concreto in maniera significativa, e non solo normativa, sulle cose, sulle persone e sulle azioni liturgiche. Trascende però il fine del presente lavoro quello di sviluppare le implicazioni e le conseguenze pratiche del ragionamento.

² L'ipotesi segnalata corrisponde a: ABAD IBÁÑEZ, *La celebración*, 99-100; B. NEUNHEUSER, S. MARSILI, M. AUGÉ, R. CIVIL, *Anàmnèsis. La Liturgia, momento della storia della salvezza*, (a cura di CIVIL), Genova rist. 1991 (1979¹), 181-206; MARTIMORT, *La Chiesa in preghiera*, ed. 1966, 75-96; PONTIFICIO ISTITUTO LITURGICO S. ANSELMO, *Scientia Liturgica*, (a cura di F. McMANUS), 410-433

³ La prima impostazione è quella di LÓPEZ MARTÍN, *La Liturgia de la Iglesia*, 356-358 (considerazioni simili sono svolte dallo stesso autore anche in "In Spirito e verità". *Introduzione alla liturgia*, Ciniello Balsamo 1989, 521-534); non manca comunque un sommario riferimento al diritto a proposito dell'apporto di altre scienze rispetto a quella liturgica (11-12). La seconda valutazione è contenuta in KUNZNER, *La liturgia della Chiesa*, 240-244 (l'aspetto giuridico chiude la trattazione generale) e in CELAM, *Manual de Liturgia. La Celebración del Misterio Pascual. IV Otras expresiones celebrativas del Misterio Pascual y la Liturgia en la vida de la Iglesia*, (a cura di S. JARAMILLO URIBE), Bogotá 2002, 559ss.

esce insomma dall'angusta e asfittica logica normativistica nella considerazione dello *ius canonicum*.² A prescindere dal fatto che neppure la seconda modalità di trattazione supera la visione riduzionistica del c.d. diritto liturgico come complesso di norme con il quale si regola la celebrazione liturgica,³ dedicare qualche pagina in conclusione della esposizione rafforza ancor più chiaramente l'impressione di un corpo estraneo e di una sorta di appendice dell'apparato celebrativo ecclesiale, da includere solo per completezza e per un senso di ossequio all'autorità ed alla tradizione. La subordinazione del diritto rispetto alla pastorale («Il diritto liturgico al servizio della pastorale liturgica»)⁴ e la breve trattazione all'interno della relativa esposizione⁵ ingenera poi un'ulteriore confusione concettuale tra i piani dell'indagine e comprime la rilevanza dell'autonomo ordine del giusto.⁶

Passando dalla valutazione, per così dire, estrinseca (logico-formale) a quella intrinseca (contenutistico-sostanziale), benché abbiamo già ripetutamente sottolineato i limiti e le aporie dell'impostazione dominante, vogliamo ribadire solo l'assoluta mancanza di una percezione ontologica e trascendente del giusto liturgico. Anche quando il discorso non si limita espressamente alla legislazione come strumento di regolazione e di controllo,⁷ l'apprensione della nozione giuridica non va al di là della semplice funzione di garanzia dell'appartenenza ecclesiale del culto o di una forma di equilibrio e ponderazione tra i distinti aspetti integranti la ministerialità latreutica (carisma e istituzione, unità e diversità, universalità e particolarità).⁸ Pur nelle visioni più aperte e originali, lo *ius canonicum* rappresenta quindi solo il criterio di identificazione e di strutturazione dell'assemblea celebrante e la cornice di impostazione del rapporto tra autorità

¹ Gli stessi titoli dei Capitoli corrispondenti chiariscono il taglio e il contenuto: *Liturgia y norma litúrgica* (ABAD); *La liturgia e le sue leggi* (CIVIL); *La legislazione liturgica* (MARTIMORT); *Il diritto liturgico* (McMANUS).

² Cfr. il nostro *Dal diritto liturgico alla dimensione giuridica delle cose sacre*, § 3.

³ Cfr., ad esempio, la definizione di Jaramillo Uribe (*Manual de Liturgia*, 561).

⁴ LÓPEZ MARTÍN, "In Spirito e verità", 521; IDEM, *La Liturgia de la Iglesia*, 356.

⁵ In entrambi gli anzi citati casi il diritto liturgico rappresenta l'ultimo paragrafo dell'ultimo capitolo (dedicato alla pastorale liturgica).

⁶ La natura gerarchica e comunitaria (SC, Cap. I, § III, lett. b) della liturgia e quella didattica e pastorale (SC, Cap. I, § III, lett. c), delineate dal concilio, non si trovano, peraltro, sullo stesso piano; occupano piani diversi non tanto per la subordinazione logica e sistematica, quanto per la differente pregnanza tra i concetti richiamati: la natura gerarchica e comunitaria è costitutiva ed essenziale della liturgia, la natura didattica e pastorale, è descrittiva e funzionale all'azione sacra. Il diritto non può quindi essere ricondotto ad una propaggine o ad uno strumento (oltretutto odioso) della pastorale, ma appartiene al livello costituzionale primario, configurando oltretutto l'elemento ecclesiale portante della strutturazione *ordo-plebs*, fulcro dello svolgimento dell'azione sacra. L'autentica pastorale è subordinata, tra l'altro, al riconoscimento della verità delle situazioni e al rispetto della soluzione di diritto.

⁷ Cfr. MARTIMORT (1966), JARAMILLO URIBE, McMANUS. Spicca in particolare per l'accentuazione della staticità e della rigidità connessa all'apparato normativo l'impostazione di CIVIL (lo scritto originale è anteriore al nuovo codice).

⁸ Cfr. LÓPEZ MARTÍN, *La Liturgia de la Iglesia*, 12; KUNZLER, *La liturgia della Chiesa*, 240-244.

e libertà. Per superare una visione tanto limitante e sminuente del fenomeno giusliturgico, che pare giustificare un atteggiamento di prevenzione e diffidenza diffuso tra i liturgisti, riteniamo, d'altronde, necessario *passare da un'impostazione meramente ordinamentale della giustizia alla realtà della cosa giusta*, passo che sembra ancora molto lontano da conseguire.

Precisato ancora una volta l'equivoco di fondo circa la concezione del diritto che sottende le spiegazioni esistenti, per dare un taglio più positivo e propositivo al discorso, può risultare utile provare a *cercare una collocazione sistematica più corretta* attenendoci alla stessa prospettazione di alcune delle opere appena considerate. Seguendo l'originaria presentazione di *La Chiesa in preghiera*, l'aspetto giuridico, eliminata un'accezione prettamente legalistica, è sicuramente una realtà fondamentale della liturgia e appartiene alla struttura ed alle leggi della celebrazione liturgica.¹ Considerando invece l'approccio introduttivo di *Scientia liturgica*, la *res iusta sacra* apparterrebbe a miglior titolo al novero dei concetti preliminari, rientrerebbe quindi in senso proprio nella nozione e non nell'interpretazione delle fonti; la legislazione e l'ermeneutica della norma richiederebbero comunque un autonomo (ma distinto) esame.² L'originalità dell'impianto della trattazione generale di Kunzner (fondata sulla duplice dimensione catabatica e anabatica del culto) rende più complesso e problematico un inquadramento rispettoso del metodo e della notevole penetrazione del professore di Paderborn, evidentemente il fattore giuridico non può che occupare il settore ascendente dell'analisi, sembra più confacente tuttavia alla struttura della forma visibile dell'ascesa (l'assemblea culturale) piuttosto che all'estrema propaggine del cammino del popolo di Dio *in terris*.³ Fermo restando le riserve già formulate circa la visione fenomenologica del profilo legislativo, l'elemento giuridico, depurato sempre di ogni valenza normativistica, non appartiene certo "residualmente" alla vita della Chiesa, ma ai caratteri introduttivi o agli elementi costitutivi della celebrazione liturgica.⁴ Anche in *Anámnesis*, l'esclusivo riferimento

¹ Abbiamo già accennato (*supra* nt. 1, p. 83) alla soppressione operata nella reimpostazione di MARTIMORT, *La Chiesa in preghiera*. Probabilmente l'opportuna accentuazione della natura autenticamente teologica del dato potrebbe aver consigliato di invertire la "struttura e le leggi della celebrazione liturgica" (sez. I) con la "teologia della celebrazione liturgica" (sez. II). Occorre però sempre chiarire che il diritto è parte integrante del fatto liturgico o dell'evento salvifico. Ad evitare facili fraintendimenti e riduzionismi in questa concettualità la dizione "leggi" potrebbe essere meglio resa da "principi o elementi costitutivi".

² Cfr. PONTIFICIO ISTITUTO LITURGICO S. ANSELMO, *Scientia Liturgica*, I. A proposito della liturgia fondamentale (vol. II) andrebbe anche chiarito meglio il possibile apporto della scienza giuridica nell'epistemologia liturgica, accanto alla teologia, alla semeiotica, alla spiritualità ed alla pastorale; nonché il rapporto con le scienze umane.

³ Cfr. KUNZNER, *La liturgia della Chiesa*. A parte i già rilevati limiti di una visione ordinamentale, la differenziazione tra diritto canonico e diritto liturgico e la stessa formulazione del titolo del paragrafo («La liturgia nel campo di tensione tra ordinamento e libertà. Liturgia e diritto», 240ss.) svela un discutibile approccio dialettico e conflittuale nel rapporto tra autorità e libertà.

⁴ Cfr. CELAM, *La Celebración del Misterio Pascual*. La dimensione giuridica, ridotta al diritto liturgico, appare nel vol. VI (*Otras expresiones celebrativas del Misterio Pascual y la Liturgia en la vida de la Iglesia*)

al piano ermeneutico risulta riduzionistico, oltretutto l'interpretazione pare a sua volta circoscritta alla legislazione liturgica: pur riconoscendo l'opportunità di evitare improprie commistioni con il dato teologico, non si può negare un vitale collegamento col mistero liturgico.¹ In linea generale, aiuterebbe molto a comprendere la reale natura del fatto liturgico e la diversa incidenza dei diversi profili *scorporare la trattazione ontologica ed epistemologica del fattore giuridico dalla pur doverosa trattazione degli aspetti legali e dell'ermeneutica del dettato normativo*. Anche se si può comprendere la difficoltà di coniugare diverse mentalità e competenze scientifiche, specie in lavori collettivi, un rilievo adeguato del *giusto liturgico* non dovrebbe portare ad una concentrazione e circoscrizione tematica degli aspetti giuridici, affidata magari ad uno specialista, ma ad una *diffusione e distribuzione omogenea dei vari punti in parti diverse dell'esposizione* (a proposito, ad esempio, della nozione, dei principi costitutivi e direttivi, del metodo, dei collegamenti, delle fonti, dell'interpretazione, ecc. della scienza liturgica) e logicamente ad una conseguente deduzione dell'approccio giusrealista tracciato in fase applicativa, partendo dalla natura *sub specie iusti* del rito anziché dalla disciplina ecclesiastica positiva.

III. LA RILEVANZA E LA PREGNANZA DELLA COMPONENTE GIURIDICA NELLA SAGGISTICA LITURGICA DIVULGATIVA O INTRODUTTIVA

La concezione e l'impostazione dell'aspetto giuridico della realtà cultuale nella manualistica liturgica contemporanea appare, quindi, abbastanza lacunoso e largamente insoddisfacente;² ci pare doveroso però estendere l'indagine anche all'*analisi della non trascurabile letteratura di introduzione allo studio della scienza liturgica*. Conviene anticipare subito che il riscontro, salvo rare eccezioni, non pare molto rassicurante, manifesta ancor più chiaramente la problematicità del dialogo interdisciplinare e la spiccata tendenza dell'approccio globale, prevalentemente teologico, a prescindere completamente dalla prospettiva giuridica. Al di là del dato sintetico, soprattutto in presenza di un taglio euristico abbastanza definito e di un esplicito fine formativo, interessa però ricercare la motivazione della presunta trascuratezza o omissione. Il rammarico è in parte acuito dallo

non nel vol. I (*Introducción a la celebración litúrgica*) né tantomeno, come sarebbe stato più opportuno, nel vol. II (*Fundamentos teológicos y elementos constitutivos de la celebración litúrgica*).

¹ Cfr. PONTIFICIO ISTITUTO LITURGICO S. ANSELMO, *Anámnesis* 1. Il fattore giuridico è un elemento integrativo del momento della storia della salvezza considerato e rientra, almeno indirettamente, nella stessa nozione di liturgia.

² Può essere interessante notare che tanto AUGÉ, *Liturgia*, tanto LÓPEZ MARTÍN, *La Liturgia de la Iglesia*, nel titolo stesso aggiungono la notazione degli elementi costitutivi della trattazione: *Storia, celebrazione, teologia, spiritualità*, in un caso, *teología, historia, espiritualidad y pastoral*, nell'altro. Orbene, emerge subito la mancanza di un riferimento al diritto che risulterebbe estremamente impegnativo e quasi "imbarazzante". In particolare nel secondo testo, tuttavia, la sequenza esprime esattamente l'indicazione e l'ordine della costituzione conciliare (SC 15-16) tranne che per l'omissione dell'aspetto giuridico.

spessore intellettuale e dall'acume dimostrato da molti autori e solo minimamente temperato dalla più limitata portata e dalla minor pretesa di completezza dei testi di seguito presentati. I manuali "esaustivi" sono tutto sommato abbastanza pochi, i saggi di iniziazione e di divulgazione, invece, sono piuttosto numerosi e diversificati. Evitando eccessive rigidità e criteri selettivi particolarmente ricercati, sempre e soltanto a livello tendenziale e rappresentativo, esamineremo solo alcuni testi recenti che presentano un approccio di carattere teorico-fondamentale più generale¹ nonché altri che manifestano un particolare interesse per la problematica epistemologica o metodologica o si autoqualificano espressamente come introduzioni allo studio della liturgia.² Il margine rispetto a manuali meno estesi in taluni casi è davvero labile e incerto,³ ad ogni buon conto ci pare che le opere qui considerate, anche se in maniera divulgativa, esaltano più le linee guida e la visione d'insieme della materia, con un intento più esplorativo e rielaborativo che descrittivo e compilativo.

Precisata l'estrema parzialità del punto d'osservazione, considereremo prima la *mancata inclusione di un riferimento espresso al fattore giuridico* (cercando di esplicitare il motivo del nostro disappunto per l'omissione in ragione della logica interna dell'esposizione); in un secondo momento esamineremo per contro gli *spunti e gli apporti suggeriti da alcuni lavori più sensibili e attenti alla retta percezione del profilo canonistico*. La ragione ultima della scarsa propensione per la percezione della dimensione di giustizia delle cose sacre non sembra dettata tanto dalla preoccupazione di un ritorno al giuridismo del passato quanto più semplicemente dall'accentuazione *tout court* della prospettiva teologica in maniera quasi assorbente e totalizzante.⁴ La scelta apparentemente non ideologica della completa pretermissione o, meglio, dell'estraneità al coinvolgimento del profilo giuridico nell'esame dell'aspetto culturale operata dalla dottrina maggiorita-

¹ Cfr. C. ANDRONIKOF, *Le sense de la liturgie. La relation entre Dieu et l'homme*, Paris 1988; J. M. BERNAL, *Celebrar, un reto apasionante. Bases para una comprensión de la liturgia*, Salamanca - Madrid 2000; I. BIFFI, *La liturgia cristiana. Memoria, presenza e attesa del Signore*, Milano 2000; J. CORBON, *Liturgia alla sorgente*, Magnano 2003; J. L. GUTIÉRREZ-MARTÍN, *Belleza y Misterio. La liturgia, vida de la Iglesia*, Pamplona 2006; G. B. GUZZETTI, *Cristianesimo, culto e liturgia*, Milano 1988; M. MAGRASSI, *La Liturgia. Evento, celebrazione e storia*, Casale Monferrato 1979; S. ROSSO, *Un popolo di sacerdoti. Saggio di liturgia fondamentale*, Roma 1999.

² Cfr. BIFFI, *Liturgia*, I-IV; G. BONACCORSO, *Introduzione allo studio della liturgia*, Padova 1990; COLOMBO, *Introduzione allo studio*, 1; A. ELBERTI, *A gloria del suo nome. La liturgia nella Chiesa latina. Introduzione generale allo studio della Liturgia*, Napoli 2001; P. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, *Introducción a la liturgia. Conocer y celebrar*, Salamanca - Madrid 2005 (ried. di *Introducción a la ciencia litúrgica*, Salamanca 1992); E. LODI, *Liturgia della Chiesa. Guida allo studio della liturgia nelle sue fonti antiche e recenti*, Bologna 1981; J. MADURGA, *Celebrare la salvezza. Breve introduzione alla liturgia per gruppi liturgici*, Cinisello Balsamo 1999; LÓPEZ MARTÍN, "In Spirito e verità"; J. RATZINGER, *Introduzione allo spirito della liturgia*, Cinisello Balsamo 2001.

³ Tra quelli già visti, ad esempio, le opere di Gutiérrez o Augé presentano probabilmente minor spessore e penetrazione rispetto a BIFFI, *Liturgia*, I-IV, o a LÓPEZ MARTÍN, "In Spirito e verità", ma appaiono più sistematici e completi.

⁴ Anche la pastorale e la spiritualità liturgica, che pure normalmente hanno un certo rilievo, rappresentano, infatti, discipline inquadabili in chiave teologica.

ria,¹ se esclude un'opposizione preconcepita e radicale, evidenza però tutta la difficoltà di giungere ad una comprensione integrale e ad una visione complessiva del bene liturgico. Anche in questo caso, l'assenza del rilievo dell'obbligatorietà salvifica intersoggettiva deve essere intesa non in termini perentori e assoluti, ma in senso relativo e nella valutazione globale di sintesi: non esclude chiaramente riferimenti disciplinari o storici nonché richiami ecclesiologici indiretti al fattore giuridico, peraltro sempre molto marginali e secondari.² Sta di fatto che il diritto non viene ricompreso normalmente né nella supposta "nozione integrale" del culto della Chiesa;³ né nello statuto epistemologico della scienza liturgica,⁴ né nelle scienze umane ausiliarie.⁵ Dispiace, soprattutto, che la percezione della giuridicità non rientri nella considerazione ontologica e realista della liturgia, acutamente sviluppata da alcuni autori;⁶ tale impostazione rappresenterebbe il più fertile terreno di coltura di una visione non legalistica della doverosità intraecclesiale. Occorre ribadire che in definitiva la dimensione di giustizia sfugge

¹ Si tratta di una quasi consapevole sottrazione di responsabilità o presa di distanza (come a dire: "non mi riguarda") più che di un intenzionale ignorare o negare rilevanza ("non mi interessa").

² Un minimo riferimento, ad esempio, alla definizione giuridica e alla concentrazione sugli elementi esteriori del culto o al superamento del livello estetico e giuridico nella trattazione storica non valgono certo a sanare i limiti di un'opera dedicata essenzialmente agli aspetti metodologici (cfr. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, *Introducción a la liturgia*, 75ss.; lo stesso discorso, anche se si tratta di un testo molto più elementare e modesto, vale per MAGRASSI, *La Liturgia*, 26). Una considerazione analoga può essere svolta per la sommaria considerazione dell'assemblea celebrante gerarchica (cfr. BIFFI, *La liturgia cristiana*, 31).

³ Cfr., ad esempio, GUTIÉRREZ MARTÍN, *Belleza y misterio*, che pure indica chiaramente la sua linea di ricerca (Cap. I, § 2, «Hacia una noción integral del culto de la Iglesia», 23-50), lo *ius* non riceve alcuna considerazione neppure nei successivi capitoli (Cap. II, «La fuente de la liturgia»; Cap. IV, «La experiencia litúrgica»); COLOMBO, *Introduzione allo studio della liturgia*, segue un approccio ontologico (Cap. II, «Per un'introduzione sulla natura del culto cristiano», 16ss.).

⁴ Cfr. COLOMBO, *Introduzione allo studio della liturgia*, Cap. I, «Introduzione al metodo», 9ss.; FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, *Introducción a la liturgia*, (Cap. I, § 3, 29-43) formula un modello limitato alla storia, alla teologia e alla pastorale, sviluppato in ogni settore in chiave evolutiva e sistematica. Nella stessa opera, interessante per il taglio, anche la valutazione storica della giuridicità nella vita della Chiesa segue gli stereotipi abituali e piuttosto negativi (97ss.). È significativo che Bonaccorso, dopo aver riportato le indicazioni magisteriali per l'insegnamento della liturgia di SC 16 (*Introduzione allo studio*, 40), non dia poi alcun riscontro pratico a tale prescrizione.

⁵ Riteniamo che la collocazione corretta non sia affatto questa. Non può che sorprendere, tuttavia, che anche quando non si dia un riscontro più adeguato e convincente al fattore giuridico, non si senta neppure l'esigenza di includerlo tra le scienze umane ausiliarie. Cfr. ad esempio FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, *Introducción a la liturgia*, 44-46. Per un ulteriore riscontro cfr. AA.VV., *Liturgia e scienze umane. Itinerari di ricerca. Atti della XXIX Settimana di Studio dell'Associazione Professori di Liturgia. Santuario di Vicoforte 26-31 agosto 2001*, Roma 2002, ove l'aspetto giuridico non è stato neppure preso in considerazione.

⁶ A parte Colombo e Gutiérrez Martín, cui già accennavamo sopra, Andronikof (*Le sense de la liturgie*) ha sottolineato un'impostazione realista contro il rischio di una deformazione astrattizzante (Cap. I, «Liturgie et liturgique», 21ss.) ed ha approfondito espressamente la dimensione strutturale in chiave ontologica, interessandosi della natura culturale della preghiera (Cap. IV, «Le dimensions structurales et thématiques de la liturgie», 43ss.). Anche Biffi manifesta una certa attenzione per la concretezza del sacro (*Liturgia*, I, Cap. IV, «La liturgia e il sacro», 45-52; *La liturgia cristiana*, 75) e per l'essenza del fenomeno liturgico.

abituamente alla spiegazione della celebrazione dell'evento salvifico per un *deficit* visivo, conoscitivo e comunicativo più che per un mancato riscontro pratico o per un cosciente misconoscimento.

Se quello testé presentato è il motivo di fondo, non mancano *voci che escono dal coro*. Non si tratta beninvero di costruzioni complete e articolate in direzione giusrealista, ma di timide indicazioni o di lucide e molto puntuali osservazioni. Nell'ambito della saggistica che contiene un qualche riferimento al fattore giuridico, prescindendo dai già segnalati limiti della subalternità del diritto alla pastorale,¹ un primo spunto consiste nella *rilevazione dei presupposti della relazione di giustizia*.² Ben più profonda e penetrante appare la *considerazione di Ratzinger a proposito dell'interazione tra diritto, culto ed ethos nella logica dell'alleanza*.³ L'interesse dell'attuale Pontefice si appunta oltretutto specificamente «Sull'essenza della liturgia» (Parte I) con un approccio chiaramente realista (Cap. I. *Liturgia e vita: il posto della liturgia nella realtà*). Il legame tra diritto e culto non solo viene formulato in termini generali e fondamentali e, quindi, senza nessuna deformazione legalistica, ma indica anche la chiave di soluzione del rapporto autorità-libertà e l'indispensabilità del fattore giuridico per l'integrazione e la realizzazione della *lex gratiae* come statuto di libertà dei figli di Dio, in linea di continuità e di sublimazione della logica veterotestamentaria. Purtroppo l'illuminante prospettiva ratzingeriana abbisognerebbe di ulteriori deduzioni e applicazioni scientifiche, che difficilmente potranno essere da lui sviluppate, almeno come

¹ LÓPEZ MARTÍN, "In Spirito e verità", segue pedissequamente la linea del suo manuale. Cfr. *supra* nt. 4, p. 85 e nt. 5, p. 85.

² A proposito delle caratteristiche del culto (Cap. I, § II, n. 3) Guzzetti parla della religione come di «Una virtù morale del tipo della giustizia» (*Cristianesimo*, 37ss.). L'A. precisa la vicinanza del dovere culturale alla dazione del giusto e, benché sottolinei l'irrifiribilità del fenomeno alla stretta giustizia per il difetto di un'adeguata alterità (Dio-uomo), sembra riconoscere, almeno indirettamente, i presupposti dello *ius* nel contenuto stesso del fatto considerato. Il rapporto di eguaglianza *sub specie iusti* non può logicamente che stabilirsi sul piano orizzontale (uomo-uomo), ma può appunto avere ad oggetto una *res* liturgica.

³ «Tre cose sono importanti per la nostra questione: sul Sinai il popolo non riceve solo delle disposizioni cultuali, ma un ordinamento giuridico e una regola di vita completi. Solo in questo modo esso si costituisce come popolo. Un popolo senza un ordinamento giuridico comunitario non può sussistere. [...] Nell'ordinamento dell'alleanza al Sinai – ed è il secondo punto – i tre aspetti del culto, del diritto e dell'ethos sono indissolubilmente intrecciati tra loro [...]. Arriviamo così a una terza constatazione, che ci riporta al nostro punto di partenza, alla questione dell'essenza del culto e della liturgia: un ordinamento delle cose umane che non conosce Dio sminuisce l'uomo. Per questo culto e diritto non possono essere completamente separati tra di loro: Dio ha diritto alla risposta dell'uomo, all'uomo stesso, e dove questo diritto di Dio scompare del tutto si dissolve anche l'ordinamento giuridico umano, perché gli viene a mancare la pietra angolare che tiene insieme il tutto» (J. RATZINGER, *Introduzione allo spirito*, 14-15).

Nel suo Pontificato Benedetto XVI ricalcando probabilmente questi concetti ha parlato dell'intima compenetrazione di fede, culto ed *ethos* legata alla "mistica" del Sacramento eucaristico, sintesi unificante dello stesso *Mysterium Ecclesiae* (Lett. enc. *Deus caritas est*, 25 dicembre 2005, n. 14, AAS 98 [2006] 228-229). Cfr. anche il nostro *La complementarità giuridico-liturgica nel servizio caritativo ecclesiale alla luce dell'Enciclica «Deus caritas est»*, in J. MIÑAMBRES, L. NAVARRO (a cura di), *Diritto canonico e servizio della carità. A proposito dell'enciclica Deus caritas est*, Milano 2008.

dottore privato; resta, comunque, un prezioso legato per la ricerca e l'approfondimento futuro. Anche il *Saggio di liturgia fondamentale* di Rosso offre un *apporto molto significativo e interessante*. Partendo esplicitamente dalla necessità di un approccio euristico completo e unitario,¹ dopo aver opportunamente distinto tra uso e abuso,² il professore salesiano invoca «La forza del diritto»,³ come maniera per riabilitare la valenza e ribadire l'incidenza positiva. Colpisce non solo la lucidità dell'analisi e della "terapia" ma la precisione della qualificazione della componente giuridica come dimensione del tutto liturgico: «Anche in questo ambito è necessaria la riconciliazione delle memorie. Nonostante la carica emozionale di negatività questa dimensione non può essere cancellata».⁴ Evitando confusioni tra il diritto in sé e le sue distorsioni, l'autore non stenta a definire la rubricistica pura un'«appendice del diritto»,⁵ al contempo, pur denunciando gli errori del giuridismo e dello storicismo, richiamandosi conclusivamente alla multidisciplinarietà, mette in guardia contro il rischio attuale dell'orizzontalismo prevalente.⁶ Gli elementi delineati forniscono, quindi, una chiave di lettura e di interpretazione serena, equilibrata e persuasiva. In pratica, in ambito strettamente teologico, non manca un settore più incline a scoprire e valorizzare il vero volto del realismo giuridico. Evidentemente la cornice tracciata è solo il preambolo di un'opera per lo più ancora da compiere.

IV. LA CONCEZIONE GIUSLITURGICA DOMINANTE NEL SETTORE CANONISTICO

Per impostare correttamente la questione metodologica, dopo aver esaminato il fronte liturgico e prima di avanzare qualsiasi ipotesi di soluzione, pare utile, affrontare sommariamente anche il *versante giuridico*. Già abbiamo evidenziato ripetutamente le gravi insufficienze derivanti da una considerazione esclusivamente normativistica del fenomeno giuridico e la radicazione e diffusione di tale impostazione nella divulgazione liturgica.⁷ La convinzione, piuttosto ovvia e scontata, secondo la quale un proficuo e fecondo dialogo interdisciplinare possa avvenire solo nella ricerca della verità e sulla base di un patrimonio concettuale comune e condiviso, induce a verificare previamente il paradigma dominante tra i giuristi. Orbene pare abbastanza chiaro, come altrove meglio dimostrato,⁸ che se la maturazione canonistica di gran lunga prevalente, se non imperante, non si spinge oltre la visione sminuente e deformante del c.d. diritto liturgico,

¹ Cfr. Rosso, *Un popolo di sacerdoti*, 17-19 (§ 0.1. *La verità sta nel tutto*).

² «Nessuna parte va penalizzata anche se in passato ha creato dei problemi: l'abuso non toglie l'uso» (*ibidem*, 20).

³ Cfr. *ibidem*, 22-23.

⁴ *Ibidem*, 23.

⁵ *Ibidem*, 23.

⁶ *Ibidem*, 28.

⁷ Eccetto le posizioni da ultimo esaminate, che si muovono nel campo della liturgia fondamentale, per il resto là dove, soprattutto nella manualistica più estesa, è presente un riferimento al diritto, la nozione assunta è sempre quella legalistica del diritto liturgico.

⁸ Cfr. il nostro *Dal diritto liturgico alla dimensione giuridica delle cose sacre*.

non solo offre il fianco ad un “tragico” e persistente equivoco di comprensione della giuridicità, ma contribuisce ad incrementare il divario esistente. Si comprende facilmente allora che *un diritto meramente “tecnicistico” ha ben poco da dire e da aggiungere alla ineffabile ricchezza del patrimonio soprannaturale e non può che alimentare lo scetticismo e le riserve di non pochi liturgisti*. L’evidente carenza e manchevolezza della nozione giuridica di tipo positivistico di per sé non giustifica assolutamente la rinuncia alla rispettiva formalità scientifica e non esclude la possibilità di un confronto con la realtà delle cose scevro da errori e fraintendimenti; tuttavia rende estremamente ostica l’auspicata interazione e impone *in primis* alla canonistica un serio esame di coscienza ed un deciso sforzo di superamento del proprio apparato concettuale. Di seguito, riportandoci estensivamente ai precedenti lavori già citati, senza inutilmente ripeterci, ci limitiamo semplicemente a proporre una sommaria panoramica dello *status quaestionis* e a trarre poche considerazioni di sintesi.

A livello d’inquadramento generale non può non rilevarsi la *scarsa propensione della canonistica contemporanea per la promozione e la valorizzazione della funzione santificatrice della Chiesa*. Le illuminanti indicazioni del Concilio Vaticano circa la riconsiderazione del *Mysterium Ecclesiae* nell’ottica dell’universalità salvifica e della comunione gerarchica anziché favorire quell’auspicata maggior penetrazione della dimensione misterica e sacramentale del diritto canonico,¹ hanno determinato sovente un preoccupante atteggiamento di chiusura e di ripiegamento verso gli ambiti tradizionali di esercizio della giurisdizione. La “condanna” degli eccessi del giuridismo è stata accolta non come una forte spinta a rettificare ed a correggere le deviazioni del passato, quanto come un caldo invito ad abbandonare e a restituire campi indebitamente usurpati. Questa sorta di “complesso di colpa” motiva forse l’astensionismo e l’abdicazione dei giuristi nei confronti di ciò che è giusto nell’ambito del sacro.² In realtà, il deciso superamento della precedente concezione giuridica, estetica e cerimoniale della liturgia e la riaffermazione della sua natura prettamente teologica rivaluta e promuove sicuramente il ruolo del liturgista, ma non per questo lede e mortifica quello del canonista.³ Se «la liturgia è il culmine e la fonte della vita della

¹ Cfr. per contro la proficuità dell’impostazione di J. HERVADA, *Las raíces sacramentales del derecho canónico*, raccolto in IDEM, *Vetera et Nova. Cuestiones de Derecho Canónico y afines [1958-2004]*, Pamplona 2005², nostra traduzione in italiano, «Ius Ecclesiae» 17/III (2005) 655-656.

² «La trattazione sul diritto liturgico trova la sua naturale collocazione nei manuali di liturgia» (A. MONTAN, *Liturgia - Iniziazione cristiana - Eucaristia - Penitenza - Unzione degli infermi - Ordine (cann. 834-1054)*, in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (a cura di), *Il Diritto nel Mistero della Chiesa*, III, Roma 1992², 20).

³ Biffi (*Liturgia*, I, *Riflessioni teologiche e pastorali*, 53ss.) con la consueta efficacia ed espressività segnala che, se nella rubricistica il prototipo del liturgista era quello del “cerimoniere”, col recupero della concezione misterica il modello di riferimento può essere costituito dal “mistagogo”. Orbene è abbastanza evidente che l’identità del giurista non si “realizza” affatto nella figura del cerimoniere o dell’esegeta, bensì nella prudente determinazione del giusto (giurisprudente).

Chiesa»,¹ collocare il diritto nel cuore del *Mysterium Ecclesiae* significa cogliere innanzitutto la dimensione giuridica dei beni salvifici.² La letteratura canonistica purtroppo non pare aver recepito finora in profondità la lezione conciliare e la *leiturgia* (a parte la concentrazione sulla “patologia matrimoniale”) si segnala probabilmente come il settore più penalizzato.³ Abbiamo considerato come la trattazione degli aspetti giuridico-liturgici almeno in opere didattiche e divulgative è spesso affidata a liturgisti d’indubbio rilievo, senza però una particolare sensibilità canonistica.⁴ Una tacita ripartizione di compiti, magari ispirata semplicemente a criteri legalistici (la corposità della disciplina codiciale), pare aver riservato alla scienza canonistica, sempre molto limitatamente (quantitativamente) e parzialmente (qualitativamente), solo il diritto sacramentario,⁵ privandolo spesso della sua anima liturgica e della sua valenza strutturante del popolo di Dio. *Solo una considerevole ripresa degli studi sul munus sanctificandi può garantire un recupero della primigenia matrice culturale e una riscoperta della pienezza liturgico-sacramentale del diritto ecclesiale.*

Chiarita la sfasatura di prospettiva che affetta buona parte della dottrina canonistica, al riscontro meramente quantitativo si aggiunge quello ben più decisivo di merito. Ad mentem canonistarum il ruolo e l’incidenza del diritto nell’*apprensione del mistero culturale ecclesiale non si discosta dal riduzionismo legalistico già esaminato*. Si registra infatti la praticamente unanime concordanza degli autori nell’acritica accezione dello *ius liturgicum* come “l’insieme delle norme contenute nei libri liturgici”.⁶ Al di là di leggere differenze nell’indicazione della no-

¹ SC 10.

² La doverosità, pur non essendo l’unico né il più caratterizzante aspetto delle *res sacrae*, è comunque parte integrante della “cosa” nella sua completezza, integrità e perfezione.

³ In questo campo di ricerca c’è probabilmente molto terreno da dissodare per dare maggior rilievo alla parola, ai sacramenti e specificamente alle azioni sacre in generale; oltretutto i pochissimi testi dedicati alla liturgia si limitano in genere agli aspetti normativi dei libri liturgici o alla mera disciplina sacramentaria codiciale, senza considerare in maniera più ampia gli aspetti del culto cristiano “dovuto” o i profili giuridici delle realtà sacre (*l’ipsa res iusta* “sacra” tommasiana).

⁴ Cfr. ad esempio: MARTIMORT, *La Chiesa in preghiera*; CIVIL, *Anàmnesis*; DELLA TORRE, *Nelle vostre assemblee*.

⁵ Cfr. tra gli altri: T. RINCÓN PÉREZ, *La liturgia y los sacramentos en el derecho de la Iglesia*, Pamplona 1998; B. PIGHIN, *Diritto Sacramentale*, Venezia 2006; É. BESSON, *La dimension juridique des sacraments*, «Folia Canonica» 7 (2004) 109-118 e stesso titolo Tesi Gregoriana, Roma 2004.

⁶ Cfr. A. MOSTAZA RODRIGUEZ, *Cap. IX. Normativa circa il culto divino e il magistero ecclesiastico*, in AA.VV., *Corso di diritto canonico*, Brescia 1976, 336; T. RINCÓN-PÉREZ, *Cap. VIII. Disciplina canónica del culto divino*, in AA.VV., *Manual de Derecho Canónico*, Pamplona 1988, 406; MONTÁN, *Liturgia*, 20; J.-M. POMMARÈS, *Le droit en liturgie: un compagnon incommode ou une aide indispensable?*, «Notitiae» 32 (1996) 217; L. ALESSIO, *Derecho Litúrgico. Comentario a los cc. 2, 834-839 y 1166-1253 del CIC*, Buenos Aires 1998, 22; G. SCHEIDHAUER, *Liturgisches Recht*, in CAMPENHAUSEN, RIEDEL-SPANGENBERGER, SEBOTT, *Lexicon für Kirchen- und Staatskirchenrecht*, Paderborn-München-Wien-Zürich 2002, 751; B. ESPOSITO, *Il Codice di Diritto Canonico latino e le leggi liturgiche*, in J. J. CONN, L. SABBARESE (a cura di), «*Iustitia in caritate*». *Miscellanea di studi in onore di Velasio De Paolis*, Città del Vaticano 2005, 204; J. M. HUELS, *Liturgie and Law. Liturgical Law in the Sistem of Roman Catholic Canon Law*, Montréal 2006, 64; B. PIGHIN, *Diritto sacramentale*, Venezia 2006, 43. A parte quelle contenute in manuali liturgici: MCMANUS, in *Scientia Liturgica*, 1, 410; JARAMILLO URIBE, in CELAM, *Manual de liturgia*, 561.

zione di base (norma, legge, disposizione) e dell'elemento unificante (insieme, complesso, corpo, sistema), risulta palese l'adesione, almeno implicita, ad una concezione giuridica di impronta normativistica. Tale deviazione positivistica sorprendentemente non sembra risparmiare neppure autori di impostazione o approccio dichiaratamente realista. Le apprezzabili asserzioni iniziali o la ben fondata visione generale, in taluni casi, viene palesemente smentita dalle discutibili conclusioni o affermazioni a proposito della rilevanza del fattore giuridico nell'ambito celebrativo.¹ La discrasia probabilmente non dipende tanto dall'aderire formalmente a tale corrente di pensiero quanto dal non avvedersi appieno del pericolo e delle conseguenze insite nell'accettazione della concezione giuridica "maggioritaria" e dal non riuscire a rivedere in radice una considerazione del diritto canonico purtroppo tanto diffusa e penetrante. Questo fenomeno manifesta tutta la pervasività e la forza di resistenza delle concettologie della modernità nella *forma mentis* del giurista attuale in assenza di una consapevole e motivata presa di distanza e stimola, al contempo, ancor più la fecondità e potenzialità di una ricostruzione giusrealista dell'ufficio sacerdotale cristiano.

La concezione giusliturgica canonistica appare, quindi, omogenea e speculare rispetto a quella prevalentemente elaborata dalla scienza liturgica (*supra* §§ II e III). L'ipotesi più credibile è che la prima si riflette e condiziona pesantemente la seconda: se la conoscenza, per così dire, "specialistica" propone un modello tanto univoco e definito, è abbastanza difficile che la spiegazione divulgativa del mistero liturgico possa poi discostarsi da tale abito mentale. La responsabilità principale e quasi esclusiva dell'equivoco di fondo risiede, quindi, nella *presentazione di una nozione di diritto distorta e limitante*. L'equiparazione tra fattore giuridico e legislazione liturgica è alla base della "povertà" dell'autocomprensione del fatto e della sua erronea collocazione sistematica. Se per diritto si intende solo la norma è logico che la rilevanza della componente giuridica sia circoscritta all'esame delle leggi della celebrazione e che la collocazione più consona sia quella dell'interpretazione delle fonti. Nel procedere della ricerca scientifica euristica (informazione), ermeneutica (interpretazione) e sistematica (esposizione) esprimono una sequenza logica necessaria.² Non desta meraviglia, allora, che *la radice del problema di una sistemazione inadeguata e di un'interpretazione impropria deve essere ricercata nel piano conoscitivo più profondo*. Sta di fatto che la visione legalistica imperante non è priva di conseguenze deteriori per l'impostazione e lo sviluppo della stessa scienza liturgica.³ La considerazione meramente organizzatoria e regolamentare appare limitativa e sminuente dell'effettiva portata del fattore giuridico. L'identificazione del diritto con la regola, il governo

¹ Cfr. ALESSIO, *Derecho Litúrgico*, 19ss. ad esempio, assume un'apprezzabile impostazione del diritto alla liturgia ed un approccio latamente tomista, oscurato però dal contegno eclettico. Nella stessa linea si muovono pure ESPOSITO, *Il Codice*, 198-203 e PIGHIN, *Diritto sacramentale*, 26ss.

² Cfr. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, *Introducción a la liturgia*, 19ss.

³ Per gli indubbi riflessi anche sul piano dogmatico ed ecclesiologico.

o la disciplina oscura ed eclissa l'essenziale giuridicità insita nelle relazioni intersoggettive di debito e pone un'ulteriore barriera all'immediatezza dei diritti fondamentali del fedele in ambito liturgico.¹ Nella falsante giustapposizione tra struttura giuridica e realtà sociale sottesa ad un'impostazione di stampo idealistico il diritto non appare quale una dimensione del reale, ma come un elemento organizzatore, funzionale al mantenimento o alla preservazione dell'"ordine pubblico" dei riti, con un evidente sbilanciamento verso l'aspetto volitivo e autoritativo anziché verso quello intellettuale e razionale.² Più che regola, *il diritto è invece componente intrinseca strutturante e conformante (ancorché non esclusiva né dominante) dell'azione sacra.*

V. UN CONTRIBUTO ALLA PIENEZZA DEL BENE LITURGICO

Le considerazioni appena svolte circa la "povertà" dell'autocompressione attuale della giuridicità canonica inducono a *sopperire a tale depauperamento ed a cercare di superare la situazione di impasse.* Occorre però rilevare pregiudizialmente che l'operazione culturale delineata (il recupero della concezione metafisica e trascendente del diritto) non interessa solo lo *ius canonicum* ma riguarda tutte le scienze sacre nel loro complesso. Il mistero della comunione dei santi, infatti, si attua *in primis* nella comune partecipazione di tutti i membri del popolo di Dio alle cose sante (*sancta*).³ Anche le acquisizioni intellettuali ed i concreti frutti di grazia da esse derivati, come attraverso vasi comunicanti, non solo si trasmettono e recano beneficio a tutto il Corpo, ma integrano e accrescono direttamente il patrimonio ecclesiale, innalzando il livello di santità della Sposa di Cristo. Orbene, dal momento che secondo lo stesso insegnamento conciliare il profilo giuridico costituisce un aspetto caratterizzante della ricostruzione della principale sorgente della vita cristiana, una deficienza o una minorazione di una dimensione strutturale del culto non può che influire sull'integrità e sulla pienezza del bene. Abbiamo già sottolineato, d'altronde, come non sono mancati tra i liturgisti coloro che hanno colto lucidamente la necessità di una visione organica e multidisciplinare.⁴ Cogliere correttamente la dimensione di giustizia dell'ufficio sacerdotale cristiano non interessa, quindi, solo i giurisperiti ed i canonisti, ma chiunque voglia avere una percezione della natura del sacro com-

¹ Cfr. cann. 213 e 214 CIC.

² Il giurista deve in primo luogo scoprire e rispettare l'ordine embrionario insito nelle relazioni sociali e quel nucleo fondamentale che dà senso e significato alla stessa legislazione canonica. Non è casuale che le trattazioni giusliturgiche attuali si incentrano principalmente sulla natura e vincolatività delle fonti, sull'autorità preposta e sull'ordinamento gerarchico della sacra liturgia, sui criteri ermeneutici ed i canoni interpretativi.

³ Cfr. *Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica*, n. 194, ivi si menzionano espressamente: fede, Sacramenti, carismi e doni spirituali.

⁴ «La liturgie apparaît ainsi comme un tout organique» (ANDRONIKOF, *Le sens de la liturgie*, 43); cfr. Rosso, *Un popolo di sacerdoti*, 17-19; 27-28 (§ 0.9. *Interdisciplinarietà*); RATZINGER, *supra* nt. 3, p. 90.

pleta e rispondente alla realtà del fenomeno ed, anzi, riguarda soprattutto chi, in ragione della specificità dell'oggetto, è chiamato a coltivare un'opera di sintesi e di integrazione, evitando eccessive settorializzazioni e parcellizzazioni che rischiano di frammentare l'unità dell'essere e della missione della Chiesa.¹

Acclarato che l'insufficienza della prospettiva giuridica sopra evidenziata non è un "affare interno" alla scienza canonica, ma riguarda anche a pieno titolo la teologia liturgica e la liturgia c.d. fondamentale, abbiamo altrove già tracciato *tre sfere di progressiva approssimazione alla realtà ultima del "mistero del diritto"*² (gnoseologica, antropologica e propriamente metafisica) che paiono le premesse necessarie del recupero, anche nella liturgia, del senso e del significato di ciò che è giusto.³ Il *problema gnoseologico-metodologico* evidenzia subito i limiti di un approccio troppo analitico e frazionato al reale, solo la visione unitaria e globale della metafisica classica può restituire al concetto di natura (verità delle cose)⁴ la sua funzione ermeneutica fondamentale e la sua normatività primaria. Se le *res* costituiscono per definizione la misura o la regola del giusto naturale e soprannaturale, vale a dire la caratterizzazione e la delimitazione intrinseca del diritto, il realismo conoscitivo (l'apprensione della realtà data) costituisce un presupposto indispensabile di quello giuridico.⁵ Precisata la premessa logico-conoscitivo, un ulteriore passo verso una concezione autenticamente giusrealista è costituita da una precisa *acquisizione di carattere antropologico*. In merito è utile sottolineare

¹ È significativo che il *Catechismo della Chiesa Cattolica* individui nella funzione liturgica la sintesi dei *tria munera Christi*: «Il termine "Liturgia" nel Nuovo Testamento è usato per designare non soltanto la celebrazione del culto divino, ma anche l'annuncio del Vangelo e la carità in atto. In tutti questi casi si tratta del servizio di Dio e degli uomini. Nella celebrazione liturgica, la Chiesa è serva, a immagine del suo Signore, l'unico "Liturgo", poiché partecipa al suo sacerdozio (culto) profetico (annuncio) e regale (servizio della carità)» (n. 1070). Cfr. anche BENEDETTO XVI, *Deus caritas est*, n. 25, 236, ove la radicalità e centralità liturgica non è esplicitata, ma è chiaramente desumibile dallo sviluppo del testo: «L'intima natura della Chiesa si esprime in un triplice compito: annuncio della Parola di Dio (*kerygma-martyria*), celebrazione dei Sacramenti (*leiturgia*), servizio della carità (*diakonia*)».

² Cfr. G. LO CASTRO, *Il mistero del diritto. I - Del diritto e della sua conoscenza*, Torino 1997. L'A. definisce espressivamente l'aspetto misterico del fenomeno giuridico un «trascendentale dell'essere umano» (1-2).

³ Cfr. il nostro *Un invito a decodificare il messaggio fondamentale dell'essere*, nota di commento al *Discorso di Benedetto XVI sulla legge morale naturale del 12 febbraio 2007*, «Ius Ecclesiae» 19/11 (2007) 501-512.

⁴ Estensibile *mutatis mutandis* nell'ordine soprannaturale ai beni salvifici.

⁵ Il diritto divino (naturale e positivo) si collega intimamente all'oggettività della verità: la misura del diritto è, infatti, naturale (ma un discorso non dissimile può essere svolto per i beni soprannaturali) quando il rapporto di eguaglianza in cui consiste la relazione di giustizia è determinata da criteri oggettivi (cfr. J. HERVADA, *Introduzione critica al diritto naturale*, Milano 1990, 90-91). L'emergere di criteri soggettivi sposta il discorso dai beni ai valori e dal diritto divino a quello umano positivo o convenzionale. L'abbastanza radicata deformazione idealistica attuale induce invece a soggettivizzare la verità ed a sostituire la realtà reale con quella pensata, ergendo il pensiero a misura di tutte le cose. Cfr. anche IDEM, *Studi sull'essenza del matrimonio*, Milano 2000, 217-220. Occorre pertanto ribadire la necessità della "sana" filosofia realista per una retta formulazione ed applicazione della teoria della giustizia e del diritto contro gli errori e le deformazioni del positivismo. Anche nell'ultimo *Discorso alla Rota Romana* (27 gennaio 2007, in www.vatican.va) il Papa pone il positivismo giuridico in collegamento con il relativismo. La problematica gnoseologica ha, infatti, un'immediata ripercussione e ricaduta su quella giuridica.

che il dover essere riguarda sempre la persona umana: l'ontologia (la verità delle cose) non ha praticamente soluzione di continuità con l'antropologia (la verità dell'uomo). Nel giusto all'oggettività del vero si assomma la personalità del bene. Non è difficile rendersi conto di quanto il soggettivismo ed il relativismo etico diffusi minino alla radice, magari non la nozione stessa, ma la *ratio*, la pienezza e l'effettività dei diritti fondamentali. Se la "natura delle cose sacre" rappresenta la misura del giusto, la "dignità cristiana" del battezzato costituisce il titolo e il fondamento dei diritti dei fedeli.¹ Una corretta concezione filosofico-teologica della persona e del suo statuto ontologico è, dunque, la chiave per impostare qualunque problematica epistemologica della scienza giuridica. Un ultimo passaggio propedeutico può essere rappresentato dalla *percezione dal carattere trascendente e teleologico del diritto* tomista: solo l'apprensione del concetto metafisico di ente sembra aprire la mente al messaggio di senso ed al progetto esistenziale dell'Essere. Non è casuale che per il Dottore Angelico la natura umana sia l'essenza stessa in quanto principio di operazioni e che ordine e finalità tendano a unificarsi.² Il realismo giuridico in senso proprio o stretto supera il mero oggettivismo, che pure si oppone tanto al soggettivismo quanto al positivismo, per giungere all'identificazione del diritto con la cosa giusta in chiave personalista.³ L'effettiva attribuzione dei beni dovuti contribuisce allora a realizzare la vocazione soprannaturale del cristiano (è fattore di perfezionamento personale) ed accresce i frutti di grazia nel popolo di Dio. La natura delle cose in senso metafisico non ha, quindi, solo un senso ma anche una direzione ben definita.

Chiariti i presupposti indispensabili per un'adeguata comprensione del giuridismo intraecclesiale, cerchiamo solo di fornire le linee di sviluppo per un'adeguata ricostruzione dell'ufficio sacerdotale cristiano in chiave giuridico-ontologico-fondamentale. Fermo restando la piena consapevolezza della provvisorietà e dell'imperfezione del livello di concettualizzazione finora raggiunto, trattandosi di un "cantiere ancora aperto" o – ci auguriamo, soprattutto con il concorso di altri – di una "fabbrica permanente",⁴ la giuridicità liturgica espri-

¹ Cfr. HERVADA, *La dignidad y la libertad de los hijos de Dios*, in *Vetera et Nova*, 745-760.

² L'immanentismo moderno, invece, recidendo intenzionalmente e talora ideologicamente il vincolo verticale (la partecipazione alla legge eterna) ha finito quantomeno col togliere linfa vitale al diritto. Anche in questo caso le precedenti affermazioni di Ratzinger riportate (*supra* nt. 3, p. 90) chiariscono meglio questo assunto, poco dopo prosegue: «Il diritto – lo abbiamo già visto – è costitutivo per la libertà e la comunità; il culto, vale a dire il giusto modo di rapportarsi a Dio è, a sua volta, costitutivo per il diritto» (*Introduzione allo spirito della liturgia*, 16-17). Nella stessa linea si colloca il richiamo a «l'essenziale nocciolo divino del diritto quale criterio e linea di orientamento per ogni sviluppo del diritto e per ogni ordinamento sociale» da parte di metanorme apodittiche, le disposizioni o, meglio, i principi giuridici universali (J. RATZINGER - BENEDETTO XVI, *Gesù di Nazareth*, Milano 2007, 153).

³ Si tratta della tesi sostenuta da J. P. Schouppe (*Le réalisme juridique*, Bruxelles 1987, 174-176), che distingue due possibili accezioni del realismo giuridico: il realismo in senso lato (oggettivismo) ed il realismo appunto in senso stretto.

⁴ In questo senso sicuramente illuminante, benché gran parte dell'operazione culturale ivi delineata sia ancora da compiere, può risultare C. J. ERRÁZURIZ M., *Il diritto e la giustizia nella Chiesa*.

me *uno specifico profilo di doverosità della relazione culturale*. La dimensione giuridica è, infatti, una componente intrinseca e consustanziale dei beni salvifici: parola, sacramenti e comunione gerarchica costituiscono *debita* di giustizia in senso proprio, anche se ovviamente in maniera non esclusiva né preponderante. Lo statuto ontologico della persona integrato e sublimato dalla *lex gratiae* porta dunque a riconoscere e a rispettare quel nucleo essenziale di obbligatorietà insito nelle *res sacrae*. La relazione intersubiettiva di debito in cui consiste il fenomeno giuridico si fonda, infatti, sulla preesistenza di un legame inscindibile (*suitas*) tra la persona ed il bene che deve essere effettivamente ed efficacemente garantito (diritto c.d. sostanziale) e tutelato (diritto c.d. processuale). In ambito liturgico l'*ipsa res iusta* tommasiana in cui consiste l'essenza del diritto (ciò che sta al centro della relazione di giustizia, la determina e la regola) si concretizza appunto nel *bene liturgico in quanto dovuto*.¹ In questa sede mancano lo spazio e la possibilità di esplorare compiutamente la natura e le caratteristiche della dimensione giuridica delle cose sacre,² occorre però ribadire che, l'individuazione di tale profilo, sempre ove concretamente esistente,³ non è solo desiderabile e consigliabile, è parte integrante della completezza e perfezione della conoscenza del mistero. Al di là della nozione embrionalmente enucleata, ci preme, comunque, suggerire l'opportunità di un deciso rovesciamento di prospettiva e di mentalità: occorre ricercare i "diritti nel sacro"⁴ non a partire dalle norme, dalla disciplina o dalla struttura della società ecclesiastica, ma *dalla natura e dalla configurazione stessa della preghiera di Cristo nella Chiesa*. La fonte prima di giuridicità non è costituita quindi né essenzialmente né principalmente dalla legislazione vigente ma dal dato esistente, dalla valenza *sub specie iusti* della *lex gratiae*. La giuridicità intraecclesiale ha logicamente un'esplicazione ben deli-

Per una teoria fondamentale del diritto canonico, Milano 2000, 93ss. (cui Hervada, il principale teorizzatore della distinzione dei livelli della conoscenza giuridica in ambito canonico, attribuisce il merito di aver compreso essenzialmente il livello fondamentale [*Coloquios propedéuticos de derecho canónico*, Pamplona 2002², 122-123]).

¹ S. Th., II-II, q. 57. La questione sul diritto introduce appunto il trattato *de iustitia et de iure*, indicando chiaramente come il giusto, la cosa, il *suum* secondo la retta interpretazione della formula classica della giustizia (*suum cuique tribuere*) sono anteriori e precedenti all'atto del dare in cui consiste la virtù. Il diritto è pertanto l'oggetto della giustizia e non l'effetto dell'ordine sociale.

² Si tratta beninvero di cose in senso generico: persone, cose o azioni; realtà che, anche secondo l'esperienza romanistica, costituiscono il supporto materiale di qualsivoglia diritto (*Gai Inst.*, I, 8; *Gai Dig.*, I, 5, 1).

³ Evitando estremismi ed assolutizzazioni (confusione della parte col tutto), bisogna riconoscere che nella realtà culturale intervengono prioritariamente componenti propriamente liturgiche, ecclesologiche, morali, ecc.

⁴ La concretezza, la pluralità e l'interconnessione delle cose giuste induce ad evitare ogni forma di indebita astrazione e concettualizzazione di tipo idealistico ("ipostatizzando" il concetto di diritto). Il diritto al singolare esiste solo, non senza normalmente interdipendenze e collegamenti con altri diritti, nella considerazione della singola relazione; in *rerum natura* esiste quindi una molteplicità di diritti, riferendosi al fenomeno nel suo complesso, la dizione al plurale evidenzia pertanto immediatamente la composita consistenza della dimensione giuridica della realtà data.

mitata ontologicamente (i diritti sono sempre parte, aspetto, dimensione “contingente” di una realtà più complessa: misterica, soprannaturale, trascendente, escatologica) e deontologicamente (i diritti, oltre alla prospettiva *in terris*, sono immanentemente vincolati alla visibilità, storicità, ecc. della compagine ecclesiale). Ad ogni buon conto l'*obbligatorietà intersoggettiva del sacro*¹ costituisce un ambito sufficientemente esteso in cui la giustizia prelude alla pietà ed alla carità. Un'impostazione realista porta ad esempio a non limitare l'attenzione alla legittimità del rito ma a recuperare anche la pienezza di significato del segno in ciò che è esigibile dalla *communio fidelium*. Interessa, infine, sottolineare che la concezione proposta non ha una valenza solo teorica ma eminentemente pratica. Riflesso della portata ontologica del bene sono tanto l'*oggettività* quanto l'*immediata concretezza del giusto*. La corrispondenza in termini di eguaglianza tra il dovuto e il dato comporta un'autonoma consistenza dei diritti di origine divina che debbono essere individuati a prescindere da ogni valutazione soggettiva o espressa regolamentazione positiva (diretta vigenza nell'ordinamento canonico). Conseguenza della natura reale del giusto è pure la soddisfazione della spettanza non col riconoscimento formale della pretesa ma con l'apprensione materiale della cosa.

VI. IL SUPERAMENTO DEL “PARADIGMA” ESISTENTE

ATTRAVERSO UN'EFFETTIVA COMPLEMENTARIETÀ GIURIDICO-LITURGICA

Precisati brevemente alcuni tratti di giusrealismo del sacro, anticipate approssimativamente talune conclusioni e le linee portanti del discorso e chiarito, soprattutto, lo spirito di fondo della presente nota (una critica, ci auguriamo, costruttiva alla penetrazione *sub specie iusti* della liturgia), conviene tornare al *punto di partenza*. L'itinerario compiuto non ha certo l'ardire di costituire un esame esaustivo della rilevanza della componente giuridica nella ricostruzione del mistero liturgico, intende solo tentare di registrare la situazione esistente ed avviare una proposta di miglior comprensione e sistemazione della realtà culturale cristiana. La già rilevata consequenzialità logica tra informazione, interpretazione ed esposizione,² motiva e giustifica ampiamente le insufficienze e le carenze riscontrate. La trattazione e la collocazione dello *ius* (meglio sarebbe parlare *tout court* di legislazione liturgica) nella letteratura liturgica divulgativa attuale è, salvo limitatissime eccezioni, *frutto e riflesso della scarsa o inesistente considerazione del possibile apporto dell'aspetto giuridico all'intelligenza del dato*.³ Non si può pretendere, d'altronde, una sistematica adeguata in presenza di una nozione tanto povera e sminuente. La radice del problema resta inesorabilmente eu-

¹ I tre elementi essenziali per il riscontro del fenomeno giuridico sono dati: dall'esteriorità della cosa (percepibilità esterna del bene, implicito nella nozione di “sacro” come ciò che è sacro); dalla esistenza di almeno due persone distinte (alterità o intersoggettività) e dalla obbligatorietà della condotta (doverosità). ² Cfr. *supra* nt. 2, p. 94.

³ L'espressione riecheggia P. DE CLERCK, *L'intelligenza della liturgia*, Città del Vaticano 1999.

ristico-veritativa (il concetto e la natura del diritto) e la responsabilità principale delle distorsioni presenti, al di là delle croniche difficoltà di conciliare e integrare sensibilità e approcci molto distanti, è sicuramente imputabile all'arretratezza degli studi canonistici sul tema ed al modello concettuale di riferimento posto a base del supposto dialogo.¹

Premesso quanto sopra, cercando di dare un taglio più positivo e propositivo alle osservazioni svolte, non può che suggerirsi un possibile "arricchimento" della valenza giuridica del sacro e un punto d'incontro e d'intesa tra liturgisti e canonisti nel *reciproco ritorno agli insegnamenti conciliari*. Com'è noto, la notevole penetrazione del *Mysterium Ecclesiae*, la cui espressione più diretta ed immediata è stata probabilmente la stessa riforma liturgica, può indubbiamente porsi in relazione con il superamento della precedente concezione giuridicista, ma non certo con il ridimensionamento o l'abbandono dell'esigenza del diritto canonico in quanto tale.² Il positivo e auspicato recupero della prospettiva teologica, scritturistica, patristica, storico salvifica, ecc. del culto però ha di fatto tolto pregnanza e rilevanza al fattore giuridico: come spesso accade, da un eccesso (troppo diritto) pare in pratica di essere passati a quello opposto (assenza di diritto).³ Un andamento tanto sbilanciato e pendolare certo non giova ad un inquadramento armonico e ponderato dell'esercizio dell'ufficio sacerdotale cristiano.⁴ Il divario e l'incomunicabilità esistente ci pare possa essere superata solo invitando i canonisti *in primis*, ma anche i liturgisti a rileggere e a cercare di applicare con maggior fedeltà e rigore le stesse indicazioni del magistero.⁵ Se il

¹ In realtà si potrebbe forse parlare di un "anacronismo strutturale" della canonistica attuale appiattita verso la modernità (il nuovo nella Chiesa è sempre vecchio e consisterebbe nel recupero della miglior tradizione della canonistica classica) e di un "dialogo tra sordi" per sottolineare l'impossibilità di comunicare con gli attuali strumenti comunicativi.

² È ben noto come all'atto della presentazione Giovanni Paolo II definisse il nuovo codice latino l'ultimo documento del Concilio Vaticano II e precisasse: «Ne risulta che ciò che costituisce la "novità" fondamentale del Concilio Vaticano II, in linea di continuità con la tradizione legislativa della Chiesa, per quanto riguarda specialmente l'ecclesiologia, costituisce altresì la "novità" del nuovo Codice» (Cost. Ap. *Sacrae disciplinae leges*, 25 gennaio 1983, AAS 75 [1983] II, XI).

³ Come abbiamo cercato di illustrare, il problema in realtà non è quantitativo ma qualitativo: ciò che nuoce alla liturgia non è il "troppo" diritto ma il "cattivo" diritto.

Estremamente significativa in questo senso appare l'asserzione di Rosso: «La liturgia ha vissuto tante stagioni, alcune più felici, altre meno. Certamente la peggiore fu quella giuridica. [...] La colpa non è del diritto, ma del suo cattivo uso: nel buio liturgico ci si è aggrappati a ciò che appariva ancora solido e fermo» (*Un popolo di sacerdoti*, 22).

⁴ «Il giuridismo non è il diritto ma la sua caricatura. È una sclerosi del diritto nell'astrazione e nel formalismo. Al contrario pensare che basterebbe rifiutare nella Chiesa il diritto per ritrovare la Chiesa della carità, sarebbe infilare la strada delle più rovinose illusioni. Una Chiesa che ripudiasse il diritto correrebbe il rischio di essere non la Chiesa della carità ma la Chiesa dell'arbitrio. Perché il diritto, correttamente compreso, è la giustizia applicata alle situazioni concrete» (L. BOUYER, *La Chiesa di Dio, corpo di Cristo e tempio dello Spirito Santo*, Assisi 1971, 199).

⁵ L'Istruzione della Congregazione per l'Educazione Cattolica sulla formazione liturgica e spirituale nei seminari del 6 gennaio 1980, Milano 1980, ribadisce espressamente le indicazioni della *Sacrosanctum concilium* (n. 16) e la necessità del coordinamento con altre discipline, soprattutto nella materia sacramentaria (nn. 43 e 53 del testo e 7 e 10 dell'appendice).

Concilio Vaticano II non ha parlato esplicitamente quasi per nulla dello *ius canonicum*, ha offerto tuttavia spunti e apporti decisivi per una completa rivisitazione del fenomeno giuridico ecclesiale che probabilmente non sono stati ancora accolti e recepiti pienamente: ciò che è mancato finora è una tematizzazione del problema giuridico fondamentale.¹ I limiti e le insufficienze della percezione attuale dell'influenza del diritto nella *leiturgia* della Chiesa, come ripetutamente esposto, concernono, quindi, principalmente l'approfondimento canonico della questione e solo derivativamente e consequenzialmente quello teologico.

A fronte dell'imperante riduzionismo della giuridicità al profilo legalistico, sarebbe una ben magra e triste consolazione accontentarsi della diffusa scelta di rinunciare completamente alla considerazione della giustizia nella liturgia in attesa di tempi migliori.² Come abbiamo già cercato di evidenziare, l'omissione di un settore, di una parte, di una dimensione del fatto, per quanto in molti casi possa risultare minore o secondaria, non solo compromette la pienezza dell'apprensione dell'insieme, ma normalmente inficia l'organicità, l'armonia e l'equilibrio del resto della costruzione. In definitiva, *il rapporto tra ius e liturgia nella conformazione del Corpus totus è reciproco e corrispettivo*: non c'è autentica liturgia senza identità giuridica e non c'è vero diritto ecclesiale senza un collegamento con la sua sorgente vitale.³ L'auspicata complementarità non implica peraltro un rapporto equivalente e paritetico, ma solo un'eguale dignità scientifica ed un comune indirizzo alla realizzazione della missione della Chiesa. È indubbio che parola, sacramenti e servizio della carità abbiano un ruolo primario ed insostituibile nella realizzazione della comunione ecclesiale e causano direttamente la santificazione degli uomini mentre il giusto preserva e custodisce la persistenza della bontà dell'ordine naturale nell'economia della redenzione e si pone al servizio dei beni salvifici.⁴

¹ Nella nostra recensione a J. HUELS, *Liturgy and Law*, «Ius Ecclesiae» 19/1 (2007), si indica quello che ci pare il limite principale del volume, estensibile in generale alla canonistica attuale: «Huels in pratica pare semplicemente adeguare e applicare le nozioni del patrimonio concettuale tipico del giurista all'ambito culturale, senza invece cercare di reimpostare l'argomento secondo le peculiarità e le specificità dell'oggetto (l'ufficio sacerdotale cristiano, logicamente secondo i caratteri dell'esteriorità, alterità e doverosità che connotano la giuridicità), come richiederebbe un approccio realista. Il rischio insito in tale impostazione è quello di ricondurre il fenomeno giuridico liturgico alla mera socialità infraecclesiale senza cogliere la componente giuridica presente nell'economia salvifica stessa» (217).

² Cfr. *supra* nt. 2, p. 83 nonché ntt. 1 e 2, p. 88 (con le poche eccezioni segnalate).

³ Riprendendo la nota espressione di Congar afferma López Martín: «La Chiesa fa la liturgia che è santificazione degli uomini e culto a Dio; ma la liturgia (eucaristia, sacramenti, ecc.) fa la Chiesa» («*In Spirito e verità*», 72). Interessante in questa linea, anche se non ne condividiamo *in toto* le conclusioni, appare l'impostazione di G. Lajolo che, partendo dal testo conciliare di SC 2, si interroga sulle caratteristiche della liturgia «riformata» applicabili anche al diritto canonico per individuare una palese connaturalità e convergenza tra aspetto culturale e giuridico del Mistero della Chiesa (*Indole liturgica del diritto canonico*, «La Scuola Cattolica» 99 [1971] 251-254).

⁴ Così come nella scolastica la filosofia era ritenuta *ancilla theologiae*, la scienza canonica potrebbe essere considerata *serva liturgiae*, logicamente con tutto l'apprezzamento della funzione servente sotteso alla concezione diaconale della Chiesa. Usando una metafora evangelica, che meglio evidenzia i concetti, potremmo definire il ruolo del giurista come quello dell'«amico dello sposo» (Gv 3,29) o forse come quello del testimone delle nozze dell'Agnello.

Solo evitando una visione antagonistica e conflittuale e attraverso una stima ed un rispetto delle rispettive formalità scientifiche si può riuscire a cogliere l'*integralità dell'oggetto comune* e giungere a quella *compenetrazione e sintesi armonica tra culto diritto ed ethos* a suo tempo già additata da Ratzinger.¹ Pur auspicando un'autonoma presa di coscienza della propria limitante impostazione ed una decisa inversione di tendenza da parte della canonistica attraverso il recupero dell'approccio metafisico tradizionale, la maturazione di un'autentica sensibilità giuridica può magari trovare un terreno di coltura più fertile in un ambito (la scienza liturgica) meno contaminato dalle influenze della modernità e del positivismo e non sclerotizzato nell'atteggiamento formalistico e tecnicistico consolidato e stratificato. La riscoperta dell'influenza e della portata del fattore giuridico nella spiegazione del mistero cultuale può rappresentare, quindi, un stimolo per un ripensamento critico del sapere canonico ed avere un effetto moltiplicatore ancor più ampio. In questa linea, la concretezza, l'approccio ontologico ed il realismo (parziale, ma radicato) che traspaiono dalla più stimolante letteratura liturgica illuminano il cammino e indicano con chiarezza la meta.² Spetterà probabilmente alla divulgazione liturgica futura registrare il senso dei cambiamenti e della svolta epocale della riforma postconciliare ed elaborare e sviluppare un nuovo paradigma euristico di riferimento.

ABSTRACT

L'articolo analizza criticamente l'influenza e la collocazione sistematica del fattore giuridico nella divulgazione liturgica contemporanea: al di là della scarsa considerazione epistemologica del profilo esaminato, rileva un'impostazione abbastanza riduttiva e limitante e, soprattutto, l'assenza della percezione dell'intrinseca dimensione di giustizia del culto. Anche la scienza canonistica attuale peraltro non si discosta dalla visione riduzionistica e sminuente del "diritto liturgico" di matrice normativistica. Per recuperare la completezza della realtà liturgica ecclesiale e la fecondità del dialogo interdisciplinare si auspica la piena assimilazione dei documenti conciliari sia da parte dei liturgisti (SC 16) sia da parte dei giuristi (OT 16) ed una maggior attenzione alla concezione ontologico-fondamentale di ciò che è giusto nella liturgia proposta dal realismo giuridico.

Present paper is a critical analysis of the systematic positioning of the juridical element in popular contemporary writing on the liturgy: in addition to the meager epistemological value of the examined material, one observes a rather limited and reductive approach and, above all, no awareness of the intrinsic role of justice in worship. Current canon law scholarship is not exempt from this reductive and disparaging view of liturgical law of a normative character. A recovery of the full ecclesial understanding of liturgy and a more fruitful interdisciplinary dialogue requires the full assimilation of the conciliar documents both by liturgists (SC 16) and by jurists (OT 16) and a greater consideration of the fundamental ontological conception, proposed by juridical realism, of what is just in the liturgy.

¹ Cfr. *supra* nt. 3, p. 90.

² Cfr. soprattutto: BIFFI, *Liturgia*, I, 45-52; ANDRONIKOV, *Le sense de la liturgie*, 43ss.; GUTIÉRREZ MARTÍN, *Belleza y Misterio*, 23-50; ABAD IBÁÑEZ, GARRIDO BONAÑO, *Iniciación*, 17ss.